

Famiglia e Successioni

Mantenimento

Corte di Cassazione – Ordinanza 10419 del 2 maggio 2018

Non sempre ai genitori inadempienti devono subentrare i nonni .
Secondo i Giudici della Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento spetta primariamente ed integralmente ai genitori e solo in via sussidiaria ed eventuale ai nonni, in applicazione del principio di diritto scaturente dall'interpretazione dell'art. 148 c.c.

Peraltro, come stabilito nell'ordinanza:

“Se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui” [...] l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli”

Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva ribadito più volte che l'obbligo di mantenimento da parte dei nonni sussiste solo se c'è un'impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori, se manchi in capo ad essi ogni risorsa economica e se vi sia un'omissione volontaria di entrambi o uno di essi e l'altro non abbia disponibilità economiche.